



COMUNITA' MONTANA MUGELLO
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO SULL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI – ART. 3 CO. 56 L. 24/12/2007, N. 244

Approvato dalla Giunta con delibera n 22 del 20 marzo 2008



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità di affidamento di incarichi professionali esterni all'Ente, sotto forma di contratti di prestazione d'opera (artt. 2222 e seguenti del codice civile vigente) o di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 165/2001, Art. 7, e dal D. Lgs. 267/2000, Art. 110, comma 6.
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente regolamento tutti i rapporti aventi natura di lavoro subordinato (*ex* articoli 2094 e segg. del Codice civile; art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), i contratti di appalto di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006, nonché tutti quei rapporti di natura autonoma conferiti:
 - a) per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano nell'Ente uffici o strutture a ciò deputati (ad esempio, nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti);
 - b) per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
 - c) per progettazioni di opere e lavori pubblici, per la predisposizione di strumenti urbanistici *et similia* per le quali vige la disciplina di settore di cui alla legge 163/2006.
 - d) Per la copertura di ruoli e funzioni di organizzazione, verifica, coordinamento e supporto espressamente previste nel Regolamento di Organizzazione;

Art. 2 - Disposizioni generali

1. La Comunità Montana, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne limitando gli incarichi di cui al presente regolamento alle esigenze effettivamente non fronteggiabili col personale in servizio.
2. Al fine di un'effettiva e ottimale valorizzazione delle risorse professionali interne all'Ente, l'Amministrazione promuove ogni forma di integrazione e



coordinamento tra i diversi settori, per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri funzionari, ancorchè appartenenti a settori diversi.

3. Il Direttore Generale assicura il coordinamento fra i settori per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, convocando, se necessario, la conferenza di direzione.
4. Prima dell'attivazione delle procedure di selezione di cui all'Art.8, per ogni incarico di importo superiore ad euro 5.000, il Dirigente responsabile informa la Conferenza di Direzione, al fine di una verifica congiunta dell'impossibilità di fronteggiare l'esigenza col personale dei vari servizi.

Art. 3 - Controllo di qualità

1. Il Dirigente del Servizio competente ha il compito di assicurare un costante monitoraggio dei livelli qualitativi delle prestazioni professionali oggetto degli incarichi, sulla base dei criteri stabiliti nell'apposita convenzione ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 4 – Ambito di attivazione degli incarichi

1. La Comunità Montana, per le esigenze effettivamente non fronteggiabili col personale in servizio, può conferire le seguenti tipologie di incarichi individuali a esperti esterni all'Ente:
 - A. **Incarichi di studio**, consistenti nello svolgimento di un'attività di studio e/o di approfondimento in relazione ad un problema o ad un argomento specifico, legato ai programmi e alle attività della Comunità Montana, che preveda come requisito essenziale la consegna di una relazione scritta finale che illustri i risultati finali dello studio e le soluzioni proposte.
 - B. **Incarichi di ricerca**, consistenti nel reperimento di informazioni, dati, e altri elementi di conoscenza sulla base di un programma predefinito da parte della Comunità Montana;
 - C. **Incarichi di consulenza**, consistenti nella richiesta di un parere ad esperti di comprovata professionalità ed esperienza su questioni specifiche o di impostazione strategica generale, purchè legate ai programmi ed alle attività della Comunità Montana;



D. **Incarichi di collaborazione**, aventi ad oggetto un supporto tecnico, operativo o di conoscenza alle strutture interne dell'Ente, svolto in forma occasionale o continuativa ma in ogni caso limitato nel tempo, per esigenze diverse da quelle di cui alle lettere precedenti.

Art. 5 – Condizioni generali di conferibilità degli incarichi esterni

1. Gli incarichi di cui all'Art. 4 sono affidabili alle seguenti condizioni:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere a competenze attribuite dall'ordinamento vigente alla Comunità Montana e deve collocarsi con chiarezza nella programmazione dell'Ente, quale risultante dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal PEG, mediante l'indicazione negli atti relativi all'incarico del Programma e dell'attività di riferimento.
 - b) deve essere stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili all'interno dell'Ente, in virtù: dell'inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente o dell'insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali, o dell'impossibilità di espletamento dell'oggetto dell'incarico da parte del personale dipendente per la indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - c) l'esigenza deve essere di natura temporanea;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
2. Le condizioni sopra elencate devono essere esplicitate dal Dirigente competente nell'apposito atto con cui viene affidato l'incarico.

Art. 6 - Condizioni di conferibilità degli incarichi di studio, ricerca e consulenza

1. In aggiunta alle condizioni di cui all'Art.5, gli incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui alle lettere a,b,c dell'Art.4, comma 1 rispettano le condizioni previste dal presente articolo.
2. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza debbono essere coerenti con il programma annuale adottato dall'Assemblea ai sensi del successivo art .11, devono riguardare prestazioni altamente qualificate e possono essere conferiti,



- secondo la procedura di cui al presente regolamento, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
3. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza prendono, di norma, la forma di contratti d'opera professionale ed intellettuale di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. In nessun caso incarichi aventi ad oggetto studi, consulenze o ricerche possono prendere la forma contrattuale di "collaborazioni coordinate e continuative".
 4. I contratti relativi ad incarichi di consulenza di cui all'Art.4 comma 1, lettera c), sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito dell'ente, secondo le modalità previste dal successivo art.13.

Art. 7 - Condizioni di conferibilità degli incarichi di collaborazione

1. In aggiunta alle condizioni di cui all'Art.5, gli incarichi di collaborazione di cui alle lettera d) dell'Art.4 rispettano le condizioni previste dal presente articolo.
2. Gli incarichi di collaborazione possono avere ad oggetto:
 - a. collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, di cui al D. Lgs. 267, Art. 110 comma 6
 - b. collaborazioni con esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
3. Le collaborazioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono attivabili in relazione ad obiettivi determinati per esigenze motivate, per le quali è richiesto l'apporto di figure di particolare esperienza professionale nel settore pertinente, di durata comunque non inferiore a due anni. Il dirigente responsabile può, eccezionalmente e con provvedimento motivato, incaricare soggetti con esperienza professionale di durata inferiore se questa è costituita comunque da progetti e/o attività di particolare valenza professionale in relazione agli obiettivi dell'incarico da conferire. La particolare e comprovata specializzazione universitaria può costituire un elemento aggiuntivo di valutazione.
4. Per l'attivazione degli incarichi di cui al precedente comma, sempre con provvedimento motivato, esclusivamente in caso di necessità ed urgenza, il Dirigente responsabile può derogare alle procedure di selezione di cui al successivo Art.8. In questo caso gli incarichi attribuiti non possono superare la



durata di 6 mesi e l'importo di €5.000 e non sono rinnovabili se non previo esperimento di una procedura di selezione conforme a quanto previsto dal successivo art.8 .

5. Le collaborazioni di cui alla lettera b) del comma 2 riguardano prestazioni altamente qualificate e sono attivabili per esigenze per le quali è richiesto l'apporto di conoscenze specialistiche di livello universitario. L'effettiva esperienza professionale nel settore di assegnazione dell'incarico può costituire un elemento aggiuntivo di valutazione.
6. Tutti gli incarichi di collaborazione di cui al presente articolo possono prendere le forme contrattuali di "collaborazione coordinata e continuativa" o di "collaborazione occasionale" come disciplinate dalla normativa vigente, in ragione della durata e dell'intensità della prestazione richiesta.
7. Qualora si propenda per un incarico di "collaborazione coordinata e continuativa" il Responsabile del procedimento acquisirà, preventivamente al conferimento, il nulla osta del Direttore Generale al fine del monitoraggio e del governo complessivo delle spese di personale dell'Ente. Dovrà essere inoltre attivata la procedura per la comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego come previsto dall'Art.10, comma 2.

Art. 8 - Procedure comparative di selezione.

1. Per tutti gli incarichi di cui al presente regolamento il cui importo, al netto degli oneri non fiscali, non sia superiore ad € 5.000, il Dirigente responsabile provvede a selezionare l'incaricato mediante procedura comparativa che preveda l'acquisizione di almeno tre Curriculum vitae di candidati aventi le caratteristiche professionali richieste per l'esecuzione dell'incarico. L'acquisizione potrà avvenire anche attingendo all'archivio dei CV pervenuti spontaneamente all'Ente, con riferimento a quelli pervenuti nei 24 mesi precedenti all'avvio della procedura. Nell'affidamento degli incarichi, ove ciò risulti compatibile con la natura e l'oggetto dell'incarico, viene tenuto conto dell'esigenza di favorire i candidati di anzianità inferiore.
2. Per gli incarichi di cui al precedente comma che richiedano l'impiego di professionalità particolarmente specialistiche, per le quali l'acquisizione di tre



- CV di adeguata valutabilità comporti costi amministrativi incongrui, il Dirigente responsabile può ricorrere alla procedura di cui al comma 4, o, in alternativa e dandone adeguata motivazione, ridurre il numero di CV da acquisire.
3. Il provvedimento di assegnazione dell'incarico dà atto degli elementi di comparazione che hanno condotto alla scelta dell'incaricato.
 4. Per gli incarichi di importo superiore a €5.000, il dirigente responsabile approva con proprio atto un avviso pubblico riportante le caratteristiche dell'incarico, i requisiti richiesti, i parametri di valutazione ed ogni altro elemento utile ad un'equa valutazione delle candidature. L'avviso è pubblicato sul sito Web dell'Ente e all'albo per un periodo non inferiore a giorni 15. Le domande pervenute sono sottoposte ad adeguata procedura valutativa che, ove ciò risulti compatibile con la natura e l'oggetto dell'incarico, tengono conto dell'esigenza di favorire i candidati di anzianità inferiore.
 5. Per esigenze ricorrenti in relazione ad una determinata tipologia professionale o a specifici ambiti di attività dell'Ente, ai fini di una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, in alternativa alle procedure di cui ai commi precedenti, i Dirigenti dei Servizi procedono in via prioritaria alla costituzione di elenchi di soggetti idonei per il conferimento di incarichi, con le modalità di cui ai commi seguenti.
 6. Gli elenchi sono costituiti mediante la pubblicazione di un avviso pubblico, per il quale vale in via di principio quanto stabilito al precedente quarto comma.
 7. Gli elenchi sono validi per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24. Nel periodo della loro vigenza non è consentito attribuire incarichi della stessa tipologia a soggetti non inclusi nell'elenco, salvo il caso di comprovata indisponibilità di tutti i soggetti inclusi nell'elenco allo svolgimento dell'incarico.
 8. Il Conferimento di incarichi a valere sugli elenchi in vigore avviene tenendo conto del principio di rotazione.

Art. 9 - Convenzioni di incarico

1. Le convenzioni di incarico devono indicare almeno i seguenti aspetti:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) la normativa di settore applicabile al caso concreto;



COMUNITA' MONTANA MUGELLO
Provincia di Firenze

- c) il riferimento alla programmazione interna dell'Ente;
 - d) i tempi di esecuzione dell'incarico e la penale applicabile in caso di ritardo;
 - e) il compenso spettante all'incaricato e le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - f) i criteri e le modalità in base ai quali si potrà procedere alla verifica circa la qualità della prestazione o del servizio svolto;
 - g) i casi specifici in cui l'Ente, in conformità con quanto stabilito all'Art. 3 del presente regolamento, ha facoltà di risolvere il contratto ovvero revocare l'incarico, oltre alle modalità di utilizzo del lavoro già effettivamente eseguito dal professionista al momento della risoluzione o della revoca;
 - h) il diritto dell'Ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
 - i) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per le ipotesi in cui la prestazione non sia eseguita secondo le modalità prestabilite e per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
 - j) per incarichi di una certa rilevanza anche economica potrà essere richiesta all'incaricato una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico;
 - k) nei casi in cui l'incaricato sia un professionista che opera presso uno studio associato, nella convenzione dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorrerà esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto;
2. Inoltre, per il caso specifico degli incarichi sotto forma di "contratto di collaborazione coordinata e continuativa", la convenzione prevede i seguenti elementi:
- l) Le modalità di esercizio delle forme di coordinamento da parte del committente, con esplicita esclusione, tuttavia, di termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - m) clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.



Art. 10 – Individuazione e compiti del Responsabile del procedimento

1. Nei casi in cui si procede al conferimento dell'incarico ad un soggetto esterno, è Responsabile del procedimento il Dirigente del servizio competente, o un soggetto dallo stesso individuato, il quale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge durante tutte le fasi di affidamento e svolgimento dell'incarico.
2. Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti attività:
 - a. predispone tutti gli atti necessari all'individuazione dell'affidatario secondo i criteri e le modalità descritte nel presente regolamento.
 - b. verifica con cadenza periodica il corretto svolgimento dell'incarico da parte dell'incaricato, affinché siano rispettati tempi e modalità di attuazione pattuiti con la convenzione.
 - c. cura la pubblicazione sul sito web degli incarichi di cui al presente Regolamento, secondo le modalità previste all'Art 13;
 - d. cura l'invio alla Corte dei Conti degli incarichi di cui all'art. 4.1, lettere a,b,c con importo superiore a 5.000 Euro secondo quanto previsto dall'Art.1 comma 173 della L. 266/2005.
 - e. comunica tempestivamente all'Ufficio che si occupa di risorse umane l'attivazione o la proroga di Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego
3. Qualora individui un altro dipendente come Responsabile del procedimento, il dirigente vigila sul pieno e corretto adempimento di quanto sopra.

Art.11 - Programma annuale degli incarichi di studio, ricerca e consulenza

1. L'Assemblea approva annualmente, contestualmente al bilancio di previsione, il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'Art.4.1, lettere A,B,C;
2. Esso comprende, per ciascun programma di cui alla relazione Previsionale e Programmatica: un'indicazione di massima delle tematiche su cui gli incarichi saranno attivati, la tipologia di incarico (studio, ricerca o consulenza), le motivazioni generali, la durata prevedibile, e la stima degli importi ad essi



destinati, in coerenza col massimale annuo stabilito ai sensi del successivo art.12.

3. Lo schema di Programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta, su proposta del Direttore Generale sulla base delle indicazioni dei Dirigenti responsabili dei Servizi.

Art.12 - Massimale annuale di spesa per incarichi

1. Al più tardi contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta definisce il limite annuo complessivo della spesa per gli incarichi di cui all'Art.4.1, lettere A, B, C; tale limite è aggiornato, se del caso, contestualmente alle eventuali variazioni di bilancio che intervengono in corso d'anno.

Art.13 - Pubblicazione sul sito istituzionale

1. L'Ufficio responsabile della gestione del sito web istituzionale cura la predisposizione di un'apposita pagina web contenente un prospetto riepilogativo degli incarichi di cui al presente Regolamento in essere presso l'Ente.
2. Il prospetto di cui all'Art. 1 contiene: il nominativo dell'incaricato, la tipologia di incarico tra quelle di cui all'Art. 4.1, l'oggetto dell'incarico, il relativo compenso e gli estremi dell'atto amministrativo di conferimento.
3. Per il caso specifico dei contratti di consulenza di cui all'Art.4 lettera c), ai fini dell'efficacia degli stessi, la pagina web è aggiornata entro 48 ore dall'avvenuta comunicazione di cui al comma seguente. Altrimenti la pagina web è aggiornata almeno a cadenza trimestrale.
4. Il responsabile del procedimento relativo all'incarico cura la comunicazione all'Ufficio di cui al primo comma di tutti i dati necessari ai fini della corretta applicazione dei commi precedenti.